



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

COVID-19: Le principali novità del DL Ristori e DL Ristori-bis-ter

15 Dicembre 2020

Gentile cliente,

Con i DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto "Ristori"), il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto "Ristori-bis") ed il DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. decreto "Ristori-ter") sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Nella tarda serata di domenica 29.11.2020 il Governo ha approvato definitivamente anche il DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto "Ristori-quater").

Di seguito vengono analizzate le novità contenute nei citati decreti in materia di contributi, sospensione dei versamenti tributari, contributivi e degli acconti.

NOVITA' IN MATERIA DI SMART WORKING E CONGEDO COVID-19

L'art. 22 del DL "Ristori" ha modificato l'art. 21-bis del DL 104/2020 introducendo le seguenti novità.

Quanto allo *smart working*, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

- per tutto o parte del periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 16 disposta dall'ASL nei casi indicati dall'art. 21-bis co. 1 e 2 del DL 104/2020;
- in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16.

Il congedo straordinario, quale misura alternativa al lavoro agile, può essere fruito, per effetto delle modifiche introdotte, anche in caso di sospensione dell'attività didattica in relazione al figlio convivente minore di anni 14.

Inoltre, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, è stato disposto il diritto di astensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tale ipotesi:

- non è dovuto il pagamento della retribuzione o di indennità;
- non spetta il riconoscimento della contribuzione figurativa.

PROROGA BONUS VACANZE

Con le modifiche apportate dall'art. 5 del DL "Ristori" viene disposto che il c.d. "bonus vacanze" è riconosciuto, una sola volta, per i periodi d'imposta 2020 e 2021. Il periodo di riferimento per l'utilizzo del bonus è ora fissato dall'1.7.2020 al 30.6.2021. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.

PROROGHE DEI VERSAMENTI

L' artt. 1 del DL "Ristori-quater" ha prorogato il versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte dirette / IRAP. In particolare è stabilita:

- la proroga al 10.12.2020 a favore di tutti gli "operatori economici";
- la proroga al 30.4.2021 a favore:
 - delle imprese / lavoratori autonomi no ISA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni e riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019 di almeno il 33%, operanti su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma);
 - delle imprese / lavoratori autonomi no ISA, a prescindere dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi 2020.

Resta confermata la proroga al 30.4.2021 del versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020, già disposta dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", a favore dei soggetti ISA con riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019 di almeno il 33% e, a prescindere dalla riduzione di fatturato.

Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la proroga si applica anche alle relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito, purché dovute dai soggetti beneficiari del differimento medesimo.

Con l'art. 2 del DL "Ristori-quater" è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020.

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- all'IVA;

COVID-19: Le principali novità del DL Ristori e DL Ristori-bis-ter

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta.
- ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.

Per quanto riguarda l'IVA, rientrano nella sospensione:

- il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;
- il versamento dell'acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti "solari") ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

- che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020;
- aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi. La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al

30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.3.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP

L'art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per incompatibilità dell'agevolazione con le disposizioni comunitarie.

Il termine per procedere alla regolarizzazione, originariamente fissato al 30.11.2020, è **stato spostato al 30.4.2021 dall'art. 1 co. 6 del DL "Ristori-quater"**.

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL RISTORI E NUOVO CONTRIBUTO PER I CENTRI COMMERCIALI

Vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto del DL Ristori, mediante la previsione di un nuovo [Allegato](#) che sostituisce il precedente.

A titolo esemplificativo, tra le nuove attività si segnalano:

- gli *Internet point* (codice ATECO 619020) e la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice ATECO 561020), con quota percentuale ai fini del calcolo del contributo in misura pari al 50%.
- le attività di fotoreporter (codice ATECO 742011), le lavanderie industriali (codice ATECO 960110) e i corsi di danza (codice ATECO 855201), con quota percentuale del 100%;
- i corsi sportivi e ricreativi (codice ATECO 855100), le attività dei musei (codice ATECO 910200), delle biblioteche (codice ATECO 910100), dei luoghi e monumenti storici (codice ATECO 910300), con quota percentuale del 200%.

COVID-19: Le principali novità del DL Ristori e DL Ristori-bis-ter

Nell'anno 2021, il contributo a fondo perduto è riconosciuto (nel limite di spesa di 280 milioni di euro) ai seguenti soggetti, interessati dalle misure restrittive del DPCM 3.11.2020:

- operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Tale contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza.

Quanto alla misura, viene disposto che:

- se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nel predetto Allegato il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137/2020;
- qualora l'attività prevalente non rientri nel suddetto Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai co. 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dall'1.1.2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI ECONOMICI NEI CENTRI STORICI TURISTICI

L'art. 59 del DL "Agosto" convertito riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (c.d. "centri storici") dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, verificato "in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici".

I Comuni interessati vengono riportati nella tabella

[allegata](#), secondo quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello di istanza per accedere al contributo in esame.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

- 15%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.7.2019 al 30.6.2020.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Per accedere al contributo a fondo perduto in esame occorre presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 12.11.2020 n. 352471.

L'istanza:

- è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio *web* disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- è trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, mediante tale servizio *web*;
- ***deve essere trasmessa a partire dal 18.11.2020 ed entro il 14.1.2021.***

COVID-19: Le principali novità del DL Ristori e DL Ristori-bis-ter

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL RISTORI

Con l'art. 1 del DL "Ristori", come modificato dall'art. 1 del DL "Ristori-bis", è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

Possano beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

- con partita IVA attiva al 25.10.2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza o di predisposizione del mandato di pagamento automatico;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati [nell'Allegato](#) al DL 137/2020, (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi);
- a prescindere dall'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019.

L'ammontare del contributo è determinato:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 50% al 400%) del contributo già erogato;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 50% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza che viene trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, co. 4-6 DL 34/2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Pertanto, per gli aventi diritto che non avevano presentato l'istanza per il precedente contributo a fondo perduto, l'ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive.

Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti

percentuali:

- 20%, se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000,00 euro;
- 15%, se i ricavi o compensi dell'anno 2019 superano i 400.000,00 euro ma non l'importo di 1 milione di euro;
- 10%, se i ricavi o compensi dell'anno 2019 superano 1 milione di euro.

Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle quote percentuali (pari, nello specifico, al 50%, 100%, 150%, 200% o 400%) differenziate per settore economico e indicate [nell'Allegato 1](#).

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Per accedere al suddetto contributo a fondo perduto dei DL "Ristori" e "Ristori-bis", i soggetti che non avevano presentato domanda per il precedente contributo di cui all'art. 25 del DL 34/2020 ("Rilancio") devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 20.11.2020 n. 358844.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l'altro:

- la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019;
- l'indicazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019;
- l'indicazione che il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA dopo il 31.12.2018;
- l'IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:

- mediante il servizio *web* disponibile nel portale

COVID-19: Le principali novità del DL Ristori e DL Ristori-bis-ter

“Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”;

- dal 20.11.2020 ed entro il 15.1.2021.

A seguito della presentazione dell’istanza:

- è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
- successivamente alla ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento del contributo ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa:

- se non è stata ancora emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente; entro il suddetto termine del 15.1.2021.

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

- sulla base delle informazioni contenute nell’istanza;
- mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL “RISTORI” – ESTENSIONE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

L’art. 6 del DL 157/2020 estende il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL “Ristori” ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020;
- abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati [nell’Allegato 1](#) al DL 157/2020.

Per il calcolo del contributo, è prevista un’unica misura percentuale pari al 100% per tutti i codici ATECO previsti nel suddetto Allegato.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Con la conversione dei decreti “Ristori” e “Ristori-bis”, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda è stato esteso, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 alle imprese.

I soggetti operanti con i codici ATECO individuati [dall’Allegato](#) possono accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 ovunque abbiano sede.

I soggetti individuati all’allegato precedente possono accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, limitatamente a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:

- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, cioè anche se l’impresa ha registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro;
- a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta spetta per i contratti di:

- locazione di immobili e sublocazione;
- *leasing* operativo di immobili;
- concessione di immobili;
- servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (ad esempio contratti di *coworking*);
- affitto d’azienda comprensivi di immobili.

Per quanto concerne l’oggetto del contratto, deve trattarsi di:

- immobili (anche terreni) a uso non abitativo (a tal fine non rileva la categoria catastale);
- destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta:

- nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone per i contratti di locazione (o sublocazione), di *leasing* o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle

COVID-19: Le principali novità del DL Ristori e DL Ristori-bis-ter

attività indicate dalla norma (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o di lavoro autonomo);

- nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma;
- per le strutture turistico-ricettive, nella misura del 50% dei canoni relativi a contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma.

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920") presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone;
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o il locatore stesso.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL FONDO RISTORAZIONE - ESTENSIONE PLATEA BENEFICIARI

L'art. 21 del DL "Ristori-quater" modifica il contributo a fondo perduto di cui all'art. 58 del DL 104/2020 (c.d. "Fondo ristorazione"), per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo in esame viene riconosciuto, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, non solo al codice ATECO 55.10.00 (alberghi), ma anche ai codici ATECO:

- 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole);
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).

L'agevolazione spetta anche agli ittiturismi, che ai fini della procedura in esame dovranno indicare il codice ATECO 56.10.12.

Resta fermo che possono accedere al contributo a fondo perduto in esame le imprese con codice ATECO prevalente:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
- 56.29.10 (mense);
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Per effetto della proroga disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'avviso 25.11.2020 n. 9338547, le domande per il contributo di cui all'art. 58 del DL 104/2020 possono essere presentate:

• **fino al 15.12.2020;**

- in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (<https://www.portaleristorazione.it>);
- oppure in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.

Si ricorda che il contributo al fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all'art. 58 del DL 104/2020, non può essere cumulato con il contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici, di cui al successivo art. 59.

Le imprese potenzialmente interessate ad entrambi i contributi a fondo perduto di cui agli artt. 58 e 59 del DL 104/2020 possono presentare richiesta per uno solo di essi.

INDENNITÀ PER LAVORATORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E PER COLLABORATORI SPORTIVI

Per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dall'art. 15 del DL "Ristori", l'art. 9 co. 1 del DL "Ristori-quater" riconosce un'ulteriore indennità pari a 1.000,00 euro, erogata una tantum dall'INPS.

Nuove indennità onnicomprensive, sempre pari a 1.000,00 euro, sono riconosciute ai lavoratori appartenenti alle categorie già contemplate dal DL "Ristori" che non hanno in precedenza beneficiato delle indennità dallo stesso previste per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda. Nello specifico, si tratta dei lavoratori, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie (art. 9 co. 2, 3, 5 e 6 del DL 157/2020):

- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in

COVID-19: Le principali novità del DL Ristori e DL Ristori-bis-ter

regime di somministrazione;

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

- non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;
- non sono imponibili ai fini IRPEF.

Ove si rendano necessarie, le nuove domande dovranno essere inoltrate all'INPS entro il **15.12.2020**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l. Tax Consulting S.r.l.